

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare qui di seguito denominati "gli Stati Contraenti" desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Stati e di creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di uno Stato Contraente nel territorio dell'altro Stato Contraente.

Convinti che l'incoraggiamento e la protezione di questi investimenti contribuiscono a stimolare un trasferimento di capitali e di tecnologie tra i due Stati Contraenti, a reciproco vantaggio del loro sviluppo economico;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

CAPITOLO I: DEFINIZIONI

Per l'applicazione del presente Accordo:

Il termine "investimenti" indica ogni bene patrimoniale ed ogni apporto finanziario, in natura o servizi, investiti o reinvestiti in ogni settore di attività economica, qualunque esso sia.

Sono considerati particolarmente, anche se in maniera non esclusiva, come investimenti ai fini del presente Accordo, gli apporti degli investitori che consistano negli elementi qui di seguito elencati:

- a) beni mobili ed immobili nonché altro diritto reale dell'investitore compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, quote societarie ed altri titoli di partecipazione a società costituite sul territorio di uno degli Stati Contraenti;
- c) le obbligazioni, i titoli di credito e diritti ad ogni prestazione avente valore economico connessi con un investimento, nonché i titoli pubblici e del pari, i redditi da investimento che siano stati reinvestiti;
- d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, modelli e disegni industriali; il know how; i procedimenti tecnici; le denominazioni depositate e la clientela;

e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonché ogni altra licenza derivante da contratto o da concessione in conformità alla legge, compresi i diritti derivanti da un contratto o da una concessione amministrativa in materia di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali, con esclusione delle attività riservate allo Stato;

I beni patrimoniali e gli altri apporti sopra indicati debbono essere stati investiti in conformità delle leggi dello Stato Contraente sul territorio del quale essi investimenti siano effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Gli investimenti di una persona fisica o giuridica di un Stato Contraente, effettuati sul territorio dell'altro Stato prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed effettuati in conformità delle leggi e dei regolamenti al tempo vigenti, possono beneficiare, a richiesta, delle disposizioni del presente Accordo dopo un loro adeguamento alla legislazione di questo ultimo Stato Contraente, applicabile alla data di firma del presente Accordo.

Ogni modifica nella forma di investimento e di reinvestimento dei beni patrimoniali e degli apporti sopra indicati, non pregiudica la loro caratteristica di investimenti a condizione che queste modifiche siano conformi alla legislazione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento è stato od è realizzato.

2) Il termine di "cittadini" indica le persone fisiche che abbiano, per l'Algeria la nazionalità algerina e per l'Italia la cittadinanza Italiana. Essi debbono avere il centro principale dei loro interessi economici nel territorio del rispettivo Stato Contraente, ai sensi della legislazione o della regolamentazione di quest'ultimo.

3) Il termine "persona giuridica" indica ogni Ente od Istituzione ed ogni società di persone o di capitali, costituiti sul territorio di uno degli Stati Contraenti in conformità alla sua legislazione e che vi abbiano la loro sede nonché il centro principale dei loro interessi economici, quali definiti della legislazione e dalla regolamentazione di ciascun Stato Contraente.

4) Il termine "investitori" indica i cittadini e le persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, che effettuino investimenti sul territorio dell'altro Stato Contraente.

5) Il termine "redditi" indica ogni somma prodotta da un investimento, quali profitti, interessi, compensi, dividendi, rendite, royalties o indennità.

6) L'espressione "territorio" indica, in aggiunta alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime e le zone sottomarine sotto sovranità degli Stati Contraenti o sulle quali questi esercitino, conformemente al Diritto internazionale, diritti sovrani o di giurisdizione.

Articolo 2

CAPITOLO II: PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ciascun Stato Contraente ammette ed incoraggia, nel quadro della sua legislazione e delle disposizioni del presente Accordo, gli investimenti effettuati sul suo territorio da parte dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente.

Articolo 3

Ciascun Stato Contraente accorda sul suo territorio, agli investimenti e collegati redditi dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e collegati redditi dei propri cittadini o persone giuridiche, ovvero dei cittadini e persone giuridiche di Paesi Terzi che godano della clausola della Nazione più favorita, se quello è il più vantaggioso.

Il trattamento non si estende tuttavia ai privilegi che uno Stato Contraente accordi ai cittadini od alle persone giuridiche di uno Stato terzo per effetto di una sua partecipazione o della sua associazione ad una Zona di libero scambio, ad una Unione doganale od economica, ad un Mercato Comune od ogni altra forma di Organizzazione economica regionale, ovvero, a condizione che le disposizioni del presente articolo siano compatibili con quelle di altri Accordi bilaterali tra i due Stati Contraenti, ai privilegi accordati per effetto di Accordi conclusi tra uno Stato Contraente ed ogni altro Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare Il commercio transfrontaliero.

Articolo 4

CAPITOLO III. PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- 1) Gli investimenti effettuati da cittadini e da persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, beneficiano sul territorio dell'altro Stato Contraente di protezione e sicurezza costanti, piene ed intere, con esclusione di ogni
- 2) misura ingiustificata o discriminatoria che possa portare nocumento, in fatto od in diritto, alla loro gestione, al loro mantenimento, al loro uso, al loro godimento, alla loro trasformazione od alla loro liquidazione, salvo riserva di provvedimenti necessari per la conservazione dell'ordine pubblico.
- 3) Ciascun Stato Contraente non adotterà provvedimenti di esproprio, di nazionalizzazione, di requisizione ovvero ogni altro provvedimento il cui effetto sia quello di privare del possesso o della proprietà, direttamente od indirettamente, i cittadini e le persone giuridiche dell'altro.

4) Qualora degli imperativi di pubblica utilità, di sicurezza o di interesse nazionale giustificino deroghe al paragrafo 2 del presente Articolo, dovranno ricorrere le condizioni seguenti:

- a. I provvedimenti siano adottati secondo procedura di legge;
- b. i provvedimenti non siano discriminatori;
- c. i provvedimenti siano corredati di immediate disposizioni che prevedano il pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo.

5) L'ammontare adeguato dell'indennizzo corrisponderà al valore effettivo sul mercato degli investimenti interessati alla vigilia del giorno in cui i provvedimenti siano stati adottati o resi pubblici. Esso sarà determinato sulla base di regole o di usi internazionalmente riconosciuti.

L'indennizzo è pagato in valuta convertibile da stabilirsi di comune accordo. In mancanza d'accordo, esso va pagato nella valuta nella quale l'investimento è stato effettuato. Non appena determinato l'indennizzo è rapidamente pagato ed autorizzato al trasferimento. In caso di ritardo di pagamento, esso produrrà interessi al tasso interbancario applicabile alla valuta di pagamento nel Paese di origine dell'investitore alla data di effettiva attuazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

6) I cittadini o persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite dovute a guerra od ogni altro conflitto armato, a rivoluzione, a stato di emergenza nazionale o rivolta avvenuti sul territorio dell'altro Stato Contraente, beneficeranno, da parte di quest'ultimo, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi propri cittadini o persone giuridiche, ovvero ai cittadini o persone giuridiche della Nazione più favorita.

- Articolo 5

CAPITOLO IV: TRASFERIMENTI

Ogni Stato Contraente, sul cui territorio siano stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altro Stato Contraente, accorda a questi investitori dopo che essi abbiano assolto ad ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento:

- a) dei redditi degli investimenti e, particolarmente, dei dividendi, profitti, royalties, interessi ed altri redditi correnti;
- b) dei compensi derivanti dai diritti immateriali indicati al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo I;
- c) dei versamenti da effettuarsi per il rimborso di prestiti regolarmente assunti per il finanziamento di investimenti come autorizzato, e per il pagamento degli interessi che ne derivino;
- d) del ricavo della cessione o liquidazione totale o parziale dell'investimento, compresi gli incrementi di valore del capitale investito;
- e) degli indennizzi per perdita di possesso o di proprietà previsti all'art. 4 di cui sopra, nonché ogni pagamento dovuto a titolo di surrogazione per effetto dell'art. 7 del presente Accordo.
- f) I cittadini di uno Stato Contraente che siano stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altro a seguito di un investimento ammesso, sono del pari autorizzati a trasferire nel loro Paese di origine una quota adeguata della loro retribuzione.

I trasferimenti di cui ai paragrafi precedenti sono effettuati al tasso di cambio ufficiale o, in mancanza di questo, al tasso di cambio applicabile, alla data di tali trasferimenti, nello Stato nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato, nella valuta per essi utilizzata ed entro sei mesi.

Articolo 6

CAPITOLO V: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E DI GARANZIA

Nella misura in cui la legislazione di uno dei due Stati Contraenti preveda degli interventi di carattere generale di sostegno o di garanzia, di natura economica, finanziaria e commerciale, per certi investimenti effettuati sul suo proprio territorio, questi provvedimenti a seguito di esame caso per caso, possono essere accordati ad investimenti corrispondenti, effettuati da investitori di tale Stato Contraente sul territorio dell'altro.

Tali investimenti di cittadini e persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro, non potranno ottenere i vantaggi di cui al comma precedente se non abbiano preventivamente ottenuto il gradimento di quest'ultimo Stato Contraente.

Articolo 7

Qualora uno Stato Contraente od una delle sue Istituzioni pubbliche conceda una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altro Stato Contraente, quest'ultimo dovrà riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori allo Stato Contraente garante e la surrogazione non andrà oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi allo Stato Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4,5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

CAPITOLO VI.: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Ogni controversia relativa ad investimenti, tra uno degli Stati Contraenti ed un Investitore dell'altro Stato Contraente sarà, per quanto possibile, composta amichevolmente tra le parti interessate.
- 2) Qualora la controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta presentata per iscritto a tale fine, l'investitore interessato potrà sottoporla soltanto ad una delle istanze qui di seguito indicate:
 - a) alla competente giurisdizione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento sia stato realizzato;
 - b) al "Centro Internazionale per la composizione delle Controversie sugli investimenti" per l'applicazione delle procedure di conciliazione o di arbitrato di cui alla Convenzione 18 Marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", non appena i due Stati Contraenti vi avranno entrambi aderito a pieno titolo.
 - c) Ad un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del presente Accordo.

Articolo 9

- 1) Le controversie relative all' interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere regolate per via diplomatica.
- 2) Se entro sei mesi a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, la controversia non sia stata risolta, essa, a domanda dell'uno o dell'altro Stato Contraente, verrà sottoposta ad un Tribunale arbitrale.
- 3) Il Tribunale arbitrale predetto verrà costituito caso per caso nel modo seguente: ogni Stato Contraente designa un membro e questi due membri designano di comune accordo un cittadino di uno Stato terzo, che sarà nominato Presidente dai due Stati Contraenti. I membri dovranno essere nominati entro due mesi data alla quale, uno degli Stati Contraenti abbia partecipato all'altro la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
- 4) Qualora le scadenze di cui al precedente paragrafo 3 non siano state osservate, l'uno o l'altro dei due Stati Contraenti, in mancanza di altro Accordo applicabile, inviterà il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a procedere alle designazioni necessarie. Se il Segretario Generale è cittadino dell'uno o dell'altro Stato Contraente o se per altro motivo non potesse espletare l'incarico, il Segretario Generale aggiunto più anziano e che non abbia cittadinanza o nazionalità di uno dei due Stati Contraenti, procederà alle designazioni necessarie.
- 5) Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Queste decisioni sono definitive ed esecutive di pieno diritto per gli Stati Contraenti.

Il Tribunale stabilisce lui stesso il proprio regolamento. Esso interpreterà le sue sentenze a richiesta dell'uno o dell'altro Stato Contraente. Salvo che il Tribunale non disponga altrimenti tenuto conto di particolari circostanze, le spese del procedimento di arbitrato, compresi gli onorari degli arbitri, sono divise in parti uguali tra gli Stati Contraenti.

- 6) La controversia verrà risolta dal tribunale arbitrale ad hoc applicando il diritto interno dello Stato Contraente parte nella lite, sul cui territorio l'investimento sia situato, compresi le norme relative ai conflitti di leggi, le disposizioni del presente Accordo, le intese di accordi particolari che siano intervenuti sugli investimenti nonché principi di diritto internazionale.

Le sentenze di arbitrato sono definitive e vincolanti per le parti nella controversia. I due Stati Contraenti si impegnano ad eseguirle in conformità alla loro legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali essi aderiscano.

-

Articolo 10

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE

- 1) Gli investimenti che abbiano costituito oggetto di un impegno particolare da parte di uno degli Stati Contraenti nei confronti di cittadini e persone giuridiche dell'altro sono regolati, salvo le disposizioni del presente Accordo, dai termini di tale impegno nella misura in cui questo ultimo comporti disposizioni più favorevoli.

2) Se una questione è regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscano i due Stati Contraenti, il presente Accordo non impedisce agli investitori di uno dei due Stati Contraenti, che abbiano effettuato investimenti sul territorio dell'altro, di beneficiare delle disposizioni più favorevoli, conformemente a quanto previsto da tale Accordo internazionale.

3) Qualora una normativa di carattere generale adottata da uno Stato Contraente in tema di investimenti, in conformità a sue leggi, suoi regolamenti od altre disposizioni, fosse più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

Articolo 11

Il presente Accordo si applica altresì agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, dagli investitori di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro a condizione che essi investimenti siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili in quest'ultimo Stato, alla data di firma del presente Accordo.

Articolo 12

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Ogni Stato Contraente notificherà all'altro, Stato Contraente l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che avrà efficacia un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.

L'Accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso è rinnovabile per tacita riconduzione per corrispondente periodo, a meno che uno degli Stati Contraenti non notifichi per via diplomatica all'altro la sua intenzione di rivederlo o denunciarlo con preavviso di un anno.

Alla scadenza del periodo di validità del presente Accordo, gli investimenti effettuati mentre esso era in vigore continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo per un ulteriore periodo di dieci anni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Algeri il 18 maggio 1991 in tre esemplari, ciascuno in lingua italiana, in lingua araba ed in lingua francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica
e Popolare

Per il Governo della Repubblica Italiana